



UNIVERSITÀ DI CATANIA  
PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

*Nuova Serie*

287

**Giuseppe Galluccio**

# PERSONA GIURIDICA AMMINISTRATORE E SOCIETÀ DI CAPITALI

**Profili di disciplina**



**G. Giappichelli Editore**

## CAPITOLO I

# LO STATO DELL'ARTE E LE PROSPETTIVE FUTURE

SOMMARIO: 1. L'ammissibilità della persona giuridica amministratore: una questione dalle origini risalenti. – 2. Il silenzio del legislatore e l'esegesi delle norme sulle società. – 2.1. *Segue*. L'art. 2388, co. 3 e il divieto del voto per rappresentanza: tra dubbi di ammissibilità della fattispecie e presidi di disciplina. – 2.2. *Segue*. L'art. 2542 c.c. sulla nomina degli amministratori di società cooperative. – 3. L'evoluzione del dibattito verso l'orientamento favorevole: il contributo del diritto comunitario e della giurisprudenza del Tribunale di Milano. – 4. La persona giuridica amministratore ed il suo spazio applicativo: le ragioni della scelta di nominare una società alla carica di amministratore. – 4.1. La specializzazione della funzione amministrativa: il fenomeno dell'*outsourcing* e i «contratti di management». – 4.2. *Segue*. La nomina di una società amministratore come nuovo possibile modello di gestione dell'impresa: passaggio dal profilo negoziale al profilo organizzativo. – 4.3. *Segue*. Intelligenza artificiale e *corporate governance*: la nomina di una persona giuridica come amministratore "apre" il c.d.a. alle nuove tecnologie. Cenni. – 4.4. Perché una società dovrebbe assumere l'incarico di amministrare altri enti? Fenomenologia della società amministratrice e interessi in gioco.

### 1. *L'ammissibilità della persona giuridica amministratore: una questione dalle origini risalenti*

Il dubbio riguardante la possibilità di nominare amministratore una persona giuridica, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, ha radici ben più profonde di quanto possa far pensare lo stato dell'arte.

L'origine del problema – eccettuata una davvero troppo risalente pronuncia di merito<sup>1</sup> – pare possa ricondursi a due sentenze rese dalla

---

<sup>1</sup> Il riferimento è alla sentenza della Corte App. Genova, 6 marzo 1888, in *Giur. gen.*, 1888, II, 39, in cui è stato giudicato ammissibile il concorso di una società anonima nell'amministrazione di un'altra società.

Corte di Cassazione di Torino nella vigenza del codice del commercio tra il 1917 e il 1920<sup>2</sup>.

Nella prima si ammetteva la validità della deliberazione con la quale l'assemblea di una società anonima conferiva ad altra società il mandato di gestire i propri stabilimenti industriali, a condizione che tale delibera non sopprimesse del tutto le funzioni del consiglio di amministrazione. Nella seconda, invece, seppure in un *obiter dictum*, la Suprema Corte accennava alla questione della capacità di agire dell'amministratore di una società anonima, escludendo implicitamente che enti o persone giuridiche potessero essere nominati amministratori<sup>3</sup>.

Di certo da tali pronunce non possono ricavarsi risposte decisive ai fini della presente disamina, atteso che contorni e termini della questione, così come posta all'epoca, appaiono poco chiari e strettamente connessi ad un contesto normativo profondamente diverso da quello attuale. Ciononostante, appare significativo sottolineare come la questione dell'ammissibilità della persona giuridica amministratore abbia impegnato gli studiosi già in tempi così risalenti, ben aldilà della sua effettiva diffusione nella prassi; il che denota il rilievo pratico e sistematico del tema, tale da aver alimentato per tutto il secolo scorso una vivace tensione dialettica tra i sostenitori dell'una e dell'altra tesi, di cui si ritiene opportuno ripercorrere, seppur brevemente, i passaggi più significativi.

Negli anni Trenta, autorevole dottrina<sup>4</sup> considerava l'inammissibilità della persona giuridica amministratore poco meno di un'ovvietà, da ribadire solo allorché taluno avesse affermato il contrario<sup>5</sup>. Invero,

---

<sup>2</sup> Si tratta delle sentenze Cass. civ. (Torino), 1° giugno 1917, in *Riv. dir. comm.*, 1917, II, 676 ss., e Cass. civ. (Torino), 18 marzo 1920, in *Riv. dir. comm.*, 1921, II, 127 ss.

<sup>3</sup> In tale pronuncia, la Suprema Corte negava che una società anonima potesse essere nominata amministratore di altra società, «*trattandosi di funzioni di fiducia, il cui conferimento non può essere sottratto alla scelta dei soci della società che dovrebbe essere amministrata e venir delegato a ditta che vi provvederà con i suoi amministratori, revocabili a sua volontà e che possono riscuotere la di lei fiducia, ma non eziando quella della società che verrebbe a valersi della loro opera*».

<sup>4</sup> G. FRÈ, *L'organo amministrativo nelle società anonime*, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, 1938, 100. Negava la possibilità che una società potesse rivestire la carica di amministratore di un altro ente anche L. MOSSA, *Amministratori e gestione degli amministratori*, in *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Cedam, Padova, 1942, 401.

<sup>5</sup> In effetti, anni dopo, A. LANZA, *Società direttore di società*, in *Riv. soc.*, 1960, 259

tali autori si limitavano sovente ad evidenziare la circostanza che tutte le norme sugli amministratori di società si riferissero a persone fisiche, eccependo, al più, l'inconveniente del sistema per il quale, nominando alla carica di amministratore una società, si attribuirebbe ad un terzo – la società amministratrice – di mandare chi voglia alle riunioni di consiglio della società amministrata e financo tutti i propri amministratori.

Altri, invece, a sostegno della tesi negativa, muovevano il rilievo per cui «non può piegarsi a mero strumento per il funzionamento sociale una società che ha una finalità propria da perseguire ed una via da battere»<sup>6</sup>, facendo eccezione solo le società fiduciarie, regolate allora dal r.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2214.

A partire dalla seconda metà del secolo scorso, il dibattito sull'ammissibilità della persona giuridica amministratore si arricchisce di nuovi importanti contributi.

Nella giurisprudenza di quegli anni si può annoverare un (unico) significativo provvedimento del Tribunale di Milano, nel quale si affer-

---

ss., dà notizia di un provvedimento del Tribunale di Milano in sede di volontaria giurisdizione (di cui tuttavia non sono riportati gli estremi), che approvò la seguente clausola statutaria: «Possono essere consiglieri anche società commerciali, nella persona dei loro legittimi rappresentanti. Se i legittimi rappresentanti della società investita del mandato di amministrazione sono più, ciascuno di essi potrà intervenire nelle sedute del consiglio, ma non pertanto resta unico il voto spettante alla società da essi rappresentata».

<sup>6</sup>E. SOPRANO, *Trattato teorico pratico delle società commerciali*, Utet, Torino, 1934, II, 754. Un altro scrittore, anni dopo, ha tratto dalla disciplina delle società fiduciarie un significativo argomento a favore della tesi favorevole alla persona giuridica amministratore. L'art. 1 della l. 23 novembre 1939, n. 1966 non menzionava tra le funzioni escluse dalla competenza delle società fiduciarie (sindaco di società commerciale, curatore di fallimento, perito giudiziario) quella di amministratore di società, sicché si diceva che la possibilità per una società di essere nominata amministratrice fosse chiaramente consentita. Tale tesi sarebbe poi avvalorata anche dall'esame della precedente normativa sempre in tema di società fiduciarie (d.l. 16 dicembre 1926, n. 2214), che prevedeva espressamente tra le funzioni che possono essere svolte da tali enti quelle di liquidatore (e se è possibile la società liquidatore è ovviamente possibile la società amministratore); il fatto, poi, che tale indicazione sia scomparsa nella nuova legge non dipende da una scelta restrittiva, bensì ampliativa, atteso che la vecchia disciplina indicava in positivo le funzioni che potevano essere assunte dalle società fiduciarie, mentre la nuova legge indica i compiti che non possono essere svolti. Sul punto v. P. GUERRA, *Può la carica di amministratore di società essere ricoperta da un'altra società?*, in *Riv. soc.*, 1956, 701.

mava che la figura di accomandatario nella società in accomandita può essere assunta anche da una persona giuridica<sup>7</sup>.

In dottrina, invece, secondo un'opinione condivisa sia dagli autori favorevoli che da quelli contrari, l'indagine sulla persona giuridica amministratore non poteva basarsi sull'assioma della "capacità generale delle persone giuridiche". Tale principio, come è noto, viene comunemente formulato, statuendo che le persone giuridiche godono di una capacità che si estende a tutti i rapporti che l'ordinamento provvede a disciplinare, ad eccezione di quelli incompatibili con la loro particolare natura<sup>8</sup> e salvo le limitazioni tassativamente poste dal legislatore. Ebbene, come è stato correttamente rilevato, «questo principio dice che le persone giuridiche sono capaci di tutti i rapporti di cui sono capaci»<sup>9</sup>, ed

<sup>7</sup> Cfr. Pres. Trib. Milano, decreto, 20 gennaio 1953, in *Riv. not.*, 1953, 55 ss.

<sup>8</sup> Sulla natura e sull'inquadramento sistematico delle persone giuridiche e della relativa disciplina la nostra dottrina ha ereditato un dibattito, originato nella letteratura tedesca, tra i sostenitori della natura autonoma (*Gebotsbegriff*) del concetto di persona giuridica, che consideravano le disposizioni attributive della personalità giuridica alle società di capitali come norme dirette ad integrare la specifica disciplina dettata dal legislatore per questo o quell'altro tipo societario con più generali principi applicabili a tutte le persone giuridiche e, dall'altra parte, chi ravvisava nel concetto di persona giuridica un "*Ordnungsbegriff*", un sintagma non autonomo, che describe in modo figurato una certa complessa disciplina legislativa, a seconda che si parli di uno o di un altro tipo societario. In Italia, la prima tesi è stata sostenuta da P. GRECO, *L'interpretazione della legge e la personalità giuridica delle società*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, II, 9 ss. La tesi opposta è invece riconducibile a T. ASCARELLI, *Studi in tema di società*, Giuffrè, Milano, 1952, 318. Dello stesso autore, sul punto, cfr. anche, *Problemi giuridici*, Giuffrè, Milano, 1959, 326, 347-348. Per un'attenta disamina sulla categoria della persona giuridica, v. P. MONTALENTI, *Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance*, Cedam, Padova, 1999.

<sup>9</sup> Così, E. GLIOZZI, *Società di capitali amministratore di società per azioni?*, in *Riv. soc.*, 1968, 132. Secondo l'Autore, data la varietà delle tesi dottrinali sulla particolare natura delle persone giuridiche, «sulla quale è stato detto tutto quanto la fantasia umana poteva suggerire», l'interprete potrebbe riferirsi ora all'una ora all'altra definizione dell'ente-persona giuridica per dimostrare qualunque assunto. Così, per tornare alla questione che ci riguarda, se si vorrà dimostrare che solo le persone fisiche possono ricoprire la carica di amministratore di una società per azioni, basterà ricordare che le persone giuridiche, come per la loro natura di enti ideali non possono contrarre matrimonio, così non possono assumere la carica di amministratori, per la quale occorre possedere qualità umane, che un ente ideale, per definizione, non possiede; se si vorrà invece dimostrare il contrario, basterà ricordare che le persone giuridiche sono organismi dotati di una propria volontà e capacità d'azione, i quali presentano coefficienti di personalità non affatto minori o diversi da quelli delle persone fisiche.

è quindi privo di rilevanza rispetto alla questione in esame.

Allo stesso modo, diversi autori hanno rifiutato l'idea che una società non potesse ricoprire la carica di amministratore di un'altra società, poiché carente di quel complesso di qualità personali, proprie solo delle persone fisiche, in ragione delle quali gli amministratori verrebbero scelti (c.d. *intuitus personae*)<sup>10</sup>. Si affermava, al riguardo, che le persone giuridiche presentano coefficienti di personalità non affatto minori o diversi da quelli delle persone fisiche e che, rispetto a quest'ultime, variano soltanto le componenti del risultato finale, definito comunemente come "intuito della persona" ma non esso stesso<sup>11</sup>.

Se gli argomenti finora esposti trovavano una critica pressoché concorde, da parte dei diversi autori impegnati all'epoca sul tema, la dottrina si è invece divisa sulla corretta interpretazione delle norme del

---

<sup>10</sup>Trattandosi in giurisprudenza della possibilità che una società di capitali potesse essere socio di una società in nome collettivo, in passato si è preteso di escluderla (con argomenti ripetuti anche a proposito dell'ammissibilità di una persona giuridica alla carica di amministratore) proprio per la pretesa mancanza nella società di capitali di quelle qualità personali (fiducia reciproca, personal fortuna, affidabilità) che sono proprie solo delle persone fisiche. Sul punto riferisce A. CANDIAN, *Una persona giuridica in funzione di amministratore di associazione non riconosciuta*, in *Temi*, 1959, 326.

<sup>11</sup>Cfr. A. CANDIAN, *Una persona giuridica*, cit., 326-327. La qualità dell'oggetto sociale, la congruenza di esso rispetto al contesto economico e sociale in cui quell'oggetto deve essere perseguito, la razionale coordinazione dei vari elementi personali e reali dell'azienda; il modo statutario della elezione degli organi sociali, le capacità tecniche e morali degli organi personali dell'amministrazione e del contratto; tutti questi ed altri coefficienti si traducono nella loro felice sintesi in una pubblica opinione, che qualifica una determinata società come solida organizzata efficiente e sono ellitticamente rappresentati nella formula «intuito della persona». Sul punto v. anche A. BUFFA, *Ammissibilità della partecipazione di società di capitali a società di persone*, in *Riv. dir. comm.*, 1949, II, 108 ss.; B. LIBONATI,  *Holding e investment trust*, Giuffrè, Milano, 1969, 172; secondo quest'ultimo, la tesi sulla spersonalizzazione del rapporto di amministrazione ove di esso sia investita una società, deriva da un'interpretazione del fenomeno associativo scarsamente realistica, che non tiene conto del fatto che la società va valutata come manifestazione prettamente capitalistica: le qualità personali atterrebbero, invero, non ad eventuali questioni morali, ma alla capacità direttiva dell'amministratore ed alle sue garanzie economiche, qualità che evidentemente – secondo l'A. – «sarebbero state meglio offerte dalla Montecatini o dalla Edison, che da uno o più singoli individui». Sulla debolezza dell'argomento dell'*intuitus personae* vedi, anche, G. MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 1956, 88 ss.; P. GRECO, *Le società nel sistema legislativo italiano. Lineamenti generali*, Giappichelli, Torino, 1959, 282 ss.

Codice civile in tema di amministrazione di società, rispetto al quesito dell'ammissibilità della persona giuridica amministratore.

Punto di partenza dei fautori della tesi favorevole è dato dalla constatazione per cui il «*il legislatore – nelle norme sugli amministratori – non ha avuto avanti agli occhi se non le persone fisiche; e quelle giuridiche non ha incluso né escluso*»<sup>12</sup>. Tale affermazione – che sia allora sia oggi si ritiene condivisibile – era tutt'altro che scontata, atteso che una parte della dottrina contraria all'ammissibilità della persona giuridica amministratore intravedeva in alcune disposizioni in tema di amministrazione gli indici dell'incompatibilità tra la figura riguardata e il sistema normativo vigente<sup>13</sup>. Tra tutte, il contrasto più evidente veniva individuato nel disposto dell'art. 2383 c.c. sulle s.p.a., che riservava – e riserva anche oggi – il potere di nomina e la revoca degli amministratori all'assemblea. Si obiettava, con argomentazioni attuali anche nel dibattito contemporaneo, che nominando una società come amministratore l'assemblea della società amministrata sarebbe stata spogliata del potere di scegliere i soggetti (persone fisiche) che avrebbero svolto in concreto l'incarico gestorio, i quali sarebbero stati invece nominati, ed eventualmente revocati, dalla società amministratrice<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Così, B. LIBONATI,  *Holding*, cit., 168.

<sup>13</sup> Sul punto cfr. E. GLIOZZI, *Società di capitali amministratore di società per azioni?*, in *Riv. soc.*, 1968, 138 ss.; F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di SCIALOJA-BRANCA, Zanichelli, Bologna-Roma, 1969, 209-210. Per un'analisi delle norme in tema di società che sconfessa il presunto contrasto con l'ipotesi della persona giuridica amministratore v. P. GUERRA, *Può la carica*, cit., 698-699.

<sup>14</sup> Così, E. GLIOZZI, *Società di capitali*, cit., 142 ss. Il ragionamento dell'Autore è semplice: sulla base delle teorie riduzionistiche sulla persona giuridica, egli sostiene che le relative prescrizioni normative vanno tradotte in altrettante prescrizioni riguardanti, nel punto terminale, persone fisiche; cosicché, l'attribuzione della carica amministrativa alla persona giuridica si risolve nell'esercizio del potere amministrativo da parte delle persone, che, secondo il codice organizzativo delle società amministratrice, risultano abilitate. Amministratore, in definitiva, è la persona fisica deputata ad agire per conto della persona giuridica, che così si riduce a mero schermo formale, per sottrarre la scelta degli individui amministratori alla società amministrata. In tal senso, più di recente, si veda anche F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Zanichelli, Bologna 2006, 304; G. COTTINO, *Diritto commerciale*, I, Cedam, Padova, 1976, 453 ss. La riserva di competenza dell'assemblea sulla nomina degli amministratori veniva considerata come un principio fondamentale del nostro diritto azionario, come tale insuscettibile di essere derogato fuori dai casi previsti dal diritto positivo, anche da A. MIGNOLI, *Le assem-*

A tale obiezione autorevole dottrina ha risposto che il fatto che la società operi mediante persone fisiche, variabili a discrezione della persona giuridica amministratore, non priverebbe l'organo competente del potere di nomina degli amministratori, dato che quell'organo, scegliendo di nominare una società, ha perciò stesso fatto affidamento su quell'ente «considerato in tutti i suoi elementi identificativi»<sup>15</sup>.

Alla stessa conclusione si perviene anche considerando che la persona giuridica, senza il suo organo personale, non è concepibile, non potendo quindi esistere quel distacco o dualismo di soggetti che è il presupposto indeclinabile della presunta delegazione di poteri – in specie del potere di nomina degli amministratori – che la società amministrata effettuerebbe in favore di quella amministratrice. Secondo un orientamento ormai risalente, nominare amministratore una società significava, pertanto, designare quale amministratore la persona giuridica e la persona “y” suo amministratore, alludendo non ad una individualità fisica, ma all'amministratore *pro tempore*<sup>16</sup>.

---

*blee speciali*, Giuffrè, Milano, 1960, 117; G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, II ed., Utet, Torino, 1959, 293.

<sup>15</sup>In effetti, il rilievo sulla presunta violazione della competenza assembleare alla nomina degli amministratori veniva confutato da autorevole dottrina – comunque contraria all'ammissibilità della persona giuridica amministratore – che evidenziava come lo stesso non reggesse alle obiezioni sui principi di immedesimazione organica tra la persona giuridica e gli organi attraverso i quali la società assume la propria decisione. Sulla debolezza di tale argomento, che sembra forzare oltremodo le cc. dd. teorie riduzionistiche della persona giuridica, al punto di negare l'effetto di entificazione che la caratterizza, cfr. P. MONTALENTI, *La traslazione dei poteri di gestione nei gruppi di società: i “management contracts”*, in *Contratto e impresa*, 1987, 450-451; P. ABBADESSA, *Il direttore generale*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, IV, Utet, Torino, 1994, 459; P. VITALE, *Partecipazione di persone giuridiche all'amministrazione di istituti di credito di diritto pubblico*, in *Riv. dir. comm.*, 1970, II, 305-306. Secondo tale ultimo autore, l'iter argomentativo seguito in adesione alle teorie riduzionistiche, sulla persona giuridica proverebbe troppo, conducendo «dall'impossibilità di conferire cariche amministrative a persone giuridiche, fino a fermare le stelle». Ragionando in tal senso, qualsiasi mandato conferito, per esempio, ad una banca si tradurrebbe in prescrizioni dirette a quelle persone fisiche che per la banca operano, così ledendo il diritto di nomina e revoca del mandante.

<sup>16</sup>Così, A. CANDIAN, *Una persona giuridica*, cit., 327; sul punto cfr. anche F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1966, 39-44; P. GUERRA, *Può la carica di amministratore di società essere ricoperta da un'altra società?*, in *Riv. soc.*, 1956, 696 ss.



Concludendo sul punto, vale la pena tener presente quanto fatto notare da un autore a proposito dell'ordinamento francese, in cui una legge del 1966 ha espressamente ammesso la possibilità per una persona giuridica di essere nominata amministratore nelle società commerciali, nonostante la medesima legge prevedesse, quale principio indisponibile, al pari del nostro ordinamento (con riguardo alle s.p.a.), che tutti gli amministratori siano eletti e revocati dall'assemblea dei soci<sup>17</sup>.

Nonostante la maggioranza degli studiosi abbia trovato risposta al quesito in esame nelle disposizioni dell'ordinamento societario, interpretandone, di volta in volta, la lettera in modo coerente alla tesi sostenuta, non è mancato in passato chi, partendo dalla risposta positiva, aveva avviato un'indagine sulle modalità di svolgimento dell'incarico gestorio da parte di una società.

A tal riguardo, diversi autori<sup>18</sup> concordavano nel ritenere che l'incarico amministrativo potesse essere svolto dalla società, a mezzo di tutta la propria organizzazione, attraverso i normali meccanismi che presiedono all'attività dell'ente, salva la responsabilità civile della società amministratrice e la responsabilità penale delle persone che in qualità di organi agiscono in nome e per conto della stessa. È stato altresì osservato che il consiglio di amministrazione della società amministratrice potrebbe anche delegare le sue funzioni ad uno o più dei suoi membri e, entro limiti ancora più ristretti, parte dei suoi poteri a mandatari, purché tali incarichi non si traducano nella sostanziale ab-

---

<sup>17</sup>P. VITALE, *Partecipazione di persone giuridiche*, cit., 306. Con riguardo all'ordinamento francese, v. anche diffusamente, C. STOLFI, *Il diritto francese delle società*, in *Riv. dir. comm.*, 1968, II, 226. In Francia, la possibilità che una società nomini amministratore un'altra società è subordinata, sin dalla legge del 1966, alla designazione da parte della società amministratrice di un rappresentante permanente, che assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità degli altri amministratori della società gerita. Tale facoltà, tuttavia, non viene ritenuta in contrasto con il principio della riserva assembleare della nomina degli amministratori, e ciò, evidenzia l'autore, non perché a questo principio sarebbe prevista testualmente l'eccezione (nella norma che ammette la persona giuridica amministratore), ma perché manca l'eccezione, in quanto il potere di revoca è e rimane sempre presso l'assemblea della società amministrata, che può nominare e revocare la persona giuridica amministrante.

<sup>18</sup>P. GUERRA, *Può la carica di amministratore*, cit., 702; B. LIBONATI,  *Holding*, cit., 268; A. LANZA, *Società "direttore"*, cit., 268 ss.

dicazione degli amministratori dalla gestione della società<sup>19</sup>.

Le conclusioni sopra esposte, pur denotando un apprezzabile sforzo di una parte della dottrina di superare una prospettiva di indagine di tipo “statico”, strettamente connessa all’interpretazione della normativa vigente, non possono ritenersi esaustive delle intricate questioni giuridiche che emergono allorché ci si interroghi sulla disciplina applicabile alla funzione amministrativa svolta da una persona giuridica.

Seguendo tale diverso approccio, un’autorevole voce dottrinale ha negato che una persona giuridica potesse rivestire la carica di amministratore di una s.p.a., ritenendo impossibile inserire nella struttura organizzativa della società per azioni, data la rigidità che la connota, il diverso ordinamento della società amministratrice<sup>20</sup>. Lo stesso autore evidenzia, altresì, l’inaccettabile inconveniente per cui, «*in mancanza di una norma espressa, nei rapporti esterni, il terzo si debba preoccupare di accertare se la persona fisica che contratta con lui è l’organo della persona giuridica amministratore*»<sup>21</sup>.

## 2. Il silenzio del legislatore e l’esegesi delle norme sulle società

Nonostante il portato così tradizionale del dibattito, la dottrina più

---

<sup>19</sup> Su tale profilo, come da premessa, si avrà modo di soffermarsi nel prosieguo del presente lavoro.

<sup>20</sup> In altre parole, nell’esercizio della funzione amministrativa verrebbero in considerazione due ordinamenti sociali distinti quello della s.p.a. per determinare la persona giuridica amministratore e quello della società amministratrice per determinare la persona fisica che funziona da organo. La complicazione determinata da questa combinazione di strutture organizzative non sarebbe ammissibile in assenza di una espressa previsione di legge, considerato la rigidità che connota la *governance* delle s.p.a. Sul punto v. G. FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano*, a cura di F. Vassalli, Utet, Torino 1971, 497 ss.

<sup>21</sup> G. FERRI, *Le società*, cit., 498. Tale circostanza sembra acquisire nel ragionamento dell’Autore importanza decisiva nel formarsi dell’opinione negativa, tenuto conto altresì che anche gli ordinamenti che ammettono espressamente la persona giuridica amministratore, come la Francia, hanno risolto il problema, prevedendo che la società amministratrice possa avere solo funzioni deliberative, mentre il presidente del consiglio di amministrazione, cui normalmente spetta il potere di rappresentanza della società, deve essere sempre una persona fisica.

recente non sempre ha offerto spunti di riflessione nuovi sul tema, e ciò, nonostante il mutato contesto normativo.

Unico punto fermo nella riflessione dottrinale è dato dalla presa d'atto del silenzio del legislatore. È, infatti, indiscutibile che nessuna tra le norme del Codice civile previste in tema di società faccia esplicito riferimento alla possibilità (o all'impossibilità) di nominare una persona giuridica alla carica di amministratore<sup>22</sup>. Tuttavia, non pochi scrittori<sup>23</sup> hanno inteso l'atteggiamento silente del legislatore come una tecnica di disciplina<sup>24</sup>, foriera di un divieto, tanto ovvio da non dover essere statuito espressamente.

Nella dottrina formatasi anteriormente alla legge di riforma del diritto societario, tra le norme ritenute espressione di un implicito divieto, riferite quasi tutte alla s.p.a., veniva indicato l'art. 2382 c.c. che prevede, quali cause di ineleggibilità e decadenza dall'ufficio di amministratore, l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento e la condanna ad una pena comportante interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, nonché l'art. 2383, co. 4, c.c., che richiede l'iscrizione nel registro delle imprese del cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza degli amministratori. Tali norme, evidentemente riferite alle sole persone fisiche, osterebbero alla nomina di una persona giuridica alla carica di amministratore.

Ancora, si eccepiva – con argomenti tratlatizi<sup>25</sup> – il presunto contrasto

---

<sup>22</sup> Tuttavia, occorre ricordare che la Commissione ministeriale, istituita con d.m. 13 aprile 1999, pres. L. Rovelli, incaricata della redazione di un disegno di legge per la riforma delle società di persone, e prima ancora la "Commissione Mirone", nominata con d.m. 24 luglio 1998, e incaricata dell'elaborazione di uno schema di legge delega per la riforma del diritto societario, avevano previsto, nel progetto di riforma, una norma (art. 2273 c.c.) che ammetteva, nelle società di persone, la nomina come amministratore di una persona giuridica la quale «*esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato*». La norma proseguiva, nel co. 2 e nel co. 3, riproducendo pedissequamente la disposizione prevista dall'art. 5 del d.lgs. 240/1991 sul Geie sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo. Ad ogni modo, tale previsione è stata successivamente espunta dal disegno di legge definitivo e pertanto non è mai entrata in vigore.

<sup>23</sup> Si veda in particolare V. SALAFIA, *Persone giuridiche amministratrici di società*, in *Società*, 2006, 1325.

<sup>24</sup> Sulla duplice valenza del silenzio del legislatore, per tutti, v. A. BELFIORE, *L'interpretazione della legge: l'analogia*, in *Studium Iuris*, IV, 2008, 421 ss.

<sup>25</sup> V. *supra*, 6 ss.

con l'art. 2383, co. 1, c.c., sulla nomina degli amministratori da parte dell'assemblea che sarebbe stata esautorata di tale prerogativa – così come del potere di revoca – nel caso di nomina di una persona giuridica.

Con riguardo alle società di persone, il divieto di nomina di una società in qualità di amministratore faceva da corollario al principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità<sup>26</sup>, per cui in passato era considerata nulla la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, indipendentemente dal tipo societario riguardato e dalla posizione assunta nella società partecipata. La preclusione, per la società di capitali, all'assunzione della veste di amministratore di società di persone poteva anche desumersi, secondo una parte della dottrina<sup>27</sup>, dai principi generali in materia, che riservavano ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio delle funzioni gestorie, con esclusione del c.d. amministratore estraneo<sup>28</sup>.

Con l'intervento di riforma del diritto societario del 2003, gran parte degli argomenti testuali poc' anzi esposti vengono meno.

Sempre in tema di società di persone, il riformato art. 2361 c.c., come è noto, prevede espressamente la partecipazione di società di capitali in società di persone, disponendo che, ove questa comporti la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, sia necessaria l'autorizzazio-

---

<sup>26</sup> V. Cass., S.U., 17 ottobre 1988, n. 5636, in *Giur. comm.*, 1989, II, 708; in *Foro it.*, 1988, I, 3248; in *Società*, 1989, che ha temporaneamente risolto il contrasto sorto in giurisprudenza su tale questione. Per una esaustiva rassegna della giurisprudenza favorevole e contraria all'ammissibilità della partecipazione di società di capitali in società di persone, prima della sentenza delle Sezioni Unite. cfr. A. BARTALENA, *La partecipazione di società di capitali in società di persone*, in *Il nuovo diritto societario*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, I, Utet, Torino, 2006, 100, nt.4.

<sup>27</sup> La regola della responsabilità illimitata dei soci nelle società di persone veniva ritenuta incompatibile con la limitazione della responsabilità, tipica delle società di capitali. Sul punto v., G. AULETTA, *Appunti di diritto commerciale*, in *Scritti giuridici*, IV, Giuffrè, Milano, 2001; F. GALGANO, *Le società in generale. Le società di persone*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Giuffrè, Milano, 1982, 229 ss.; O. CAGNASSO, *La società semplice*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di Sacco, VI, Utet, Torino, 1998, 151 ss.

<sup>28</sup> Per l'ammissibilità di tale figura, sia pure limitatamente alla società in nome collettivo e sulla base di una sostanziale assimilazione all'instutore, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, II, *Diritto delle società*, VII ed., Utet, Torino, 2014, 108 ss. Si veda anche sul punto, G. PRESTI-M. RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, II, *Società*, Zanichelli, Bologna, 2005, 36.

ne dell'assemblea, tramite delibera. Allo stesso tempo, l'art. 111-*duodecies* delle disposizioni attuative del Codice civile disciplina l'ipotesi di una società di persone partecipata esclusivamente da altre società.

Così, nel mutato contesto normativo, rispetto alla domanda su chi avesse in concreto il potere di amministrare una società di persone, costituita esclusivamente da società di capitali, si frapponavano due possibili risposte: attribuire la qualità di amministratore direttamente ad una o più delle società di capitali-socie<sup>29</sup>, oppure al legale rappresentante di una di esse<sup>30</sup> (o ad un altro soggetto terzo). Entrambe le tesi si presentavano, per motivi diversi, innovative: la prima sovvertiva l'opinione – allora largamente condivisa – contraria all'ammissibilità della persona giuridica amministratore<sup>31</sup>; la seconda sanciva il superamento del binomio potere-responsabilità nelle società di persone, aprendo alla nomina di un amministratore non socio.

Quanto alle società di capitali e specificamente alle s.r.l., secondo una parte della dottrina, dopo la riforma, la nomina di un amministratore persona giuridica non incontra più, almeno sul piano testuale, ulteriori ostacoli. E ciò, in primo luogo perché la società per azioni – nonostante talune inversioni di rotta recentemente contenute nel c.d. codice della crisi – non costituisce più il “tipo” paradigmatico delle società di capitali, sicché le norme per essa dettate non sono più applicabili alla società a responsabilità limitata per rinvio o analogia, come accadeva in passato, bensì solo quando espressamente richiamate o quando costituiscano espressione di principi generali dell'ordinamento delle società di capitali. Potrebbe eccepirsi, al riguardo, la perdurante incompatibilità con l'art. 2383, co. 4 (richiamato dall'art. 2475, co. 2, c.c.)

---

<sup>29</sup> Concludono in tal senso A. MIRONE, *Art. 2361, in Società di capitali. Commentario*, a cura di Niccolini e Stagno D'Alcontres, I, *Artt. 2325-2379-ter*, Jovene, Napoli, 2004, 412; A. GAMBINO, *Impresa e società di persone*, in *Fondamenti di diritto commerciale*, a cura di Gambino, Giappichelli, Torino, 2004, 125; D. REGOLI, *L'organizzazione delle società di persone*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Giuffrè, Milano, 2006, 56. U. TOMBARI, *La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo “modello di organizzazione dell'attività di impresa”*, in *Riv. soc.*, 2006, 199 ss.

<sup>30</sup> B. LIBONATI,  *Holding*, cit., 174.

<sup>31</sup> In tal senso ancora oggi, F. DI SABATO, *Società in generale. Società di persone*, in *Trattato di Diritto civile*, Giuffrè, Milano, 2004, 95 ss.

sopra citato; tuttavia, secondo un rilievo condiviso, tali regole semplicemente risentono della prassi largamente diffusa di nominare amministratori persone fisiche (*id quod plerumque accidit*) e ben si prestano, quindi, ad essere adattate al diverso caso in oggetto<sup>32</sup>: così, l'obbligo di indicare per ciascuno degli amministratori «il cognome il nome il luogo e la data di nascita» dovrà essere letto come obbligo di specificare la denominazione sociale, la data di iscrizione nel registro dell'impresa, lo Stato di costituzione e la sede legale, vale a dire quelle informazioni che assolvono la stessa funzione identificativa per le persone giuridiche.

In secondo luogo, l'art. 2475 c.c. prevede che l'amministrazione della società, salvo diversa disposizione dello statuto, debba essere affidata ad uno o più soci; da ciò il rilievo per cui, essendo pacificamente ammissibile che una persona giuridica rivesta la qualità di socio di una s.r.l., l'ammissibilità della nomina di quest'ultima alla carica di amministratore risponderebbe all'esigenza di non discriminare i soci persone giuridiche rispetto alle persone fisiche<sup>33</sup>.

Inoltre, il nuovo regime della s.r.l. prevede maggiori spazi di autonomia a favore dei soci; così, alla critica secondo cui la nomina di una persona giuridica amministratore priverebbe la società del diritto di scegliere i propri amministratori (persone), è stato replicato che la

---

<sup>32</sup> Discorso simile potrebbe valere con riguardo all'art. 2382 c.c. sulle cause di ineleggibilità e decadenza, che sebbene non venga espressamente richiamato dalla disciplina sulle s.r.l., è comunemente ritenuto applicabile anche a tali società. In tal caso, le cause di ineleggibilità e decadenza, che eccetto il fallimento non sono suscettibili di applicazione diretta alle persone giuridiche, potrebbero comunque valere per le persone fisiche che amministrano la società amministratrice. Secondo una diversa opinione riconducibile a P. GUERRA, *Può la carica di amministratore*, cit., 698, nell'ipotesi di un amministratore persona giuridica la norma dell'art. 2382 semplicemente non verrà applicata, atteso che non possono concretamente verificarsi quelle circostanze di fatto che danno causa al precetto normativo.

<sup>33</sup> Lo stesso argomento può desumersi dall'art. 2455, co. 2, c.c. per quanto riguarda la società in accomandita per azioni. A ciò si aggiunga che l'art. 147 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) prevede che «*la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente a uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili*». Il profilo cruciale di tale disposizione risiede nel riferimento al capo VI del titolo V (quindi al tipo societario s.a.p.a.) in tal modo presupponendo la nomina di una persona giuridica ad accomandatario (per sua natura amministratore) di una società di capitali.

competenza dell'assemblea sulla nomina degli amministratori non costituisce più una regola inderogabile, potendo attribuirsi tale facoltà anche al singolo socio, quale diritto particolare<sup>34</sup>.

Ebbene, sembra a chi scrive che la soluzione, così come prospettata, rischia di eludere la questione, piuttosto che affrontarla.

Invero, l'art. 2468, co. 3, che consente allo statuto di una s.r.l. di attribuire il diritto di nomina degli amministratori al singolo socio, introduce una deroga espressa alla regola, comunque dispositiva della competenza dei soci, prevista dall'art. 2479, co. 2, n. 2, c.c., che invece vale ancora come principio inderogabile per le s.p.a. Tuttavia, si potrebbe osservare che ritenere ammissibile la nomina di una persona giuridica alla carica di amministratore di s.r.l., sol perché la regola che attribuiva il potere di nomina ai soci non è più inderogabile, presuppone l'implicita ammissione che la nomina di una società integra una violazione della competenza assembleare; con la conseguenza, altrettanto logica, che la nomina di una persona giuridica amministratore sarebbe interdotta nelle s.p.a., dove la regola dell'art. 2364, n. 2, c.c. non ammette deroghe, se non quelle espressamente previste dalla legge<sup>35</sup>. Senza contare che, sì ragionando, nella s.r.l., la nomina da parte del singolo socio (*ex art. 2468, co. 3*) di una società amministratrice, pur facendo salvi principi generali e regole di sistema, non farebbe comunque venir meno l'inconveniente di un possibile esautoramento del potere di scegliere gli amministratori, con l'unica differenza che, in tal caso, la competenza asseritamente "violata" non sarebbe quella prevista dalla legge dell'assemblea (art. 2468 o art. 2479), bensì quella eventualmente attribuita dallo statuto al singolo socio, quale diritto particolare (art. 2368, co. 3, c.c.).

---

<sup>34</sup>Tale possibilità, espressamente prevista dall'art. 2468, co. 3, c.c., farebbe venir meno uno dei maggiori ostacoli alla nomina di una società quale amministratore, così come individuati dalla dottrina anteriforma. Inoltre, nella norma contenuta nell'art. 2463, co. 2, n. 8, c.c., in tema di atto costitutivo della società a responsabilità limitata, si afferma che l'atto costitutivo «*deve indicare: le persone cui è affidata l'amministrazione*», ma non viene specificato che debba trattarsi esclusivamente di persone fisiche. Sul punto, cfr. A. BUSANI, *La nomina di soggetti diversi dalle persone fisiche alla carica di amministratore di società di capitali*, in *Notariato*, 2006, 691.

<sup>35</sup>Per una esaustiva disamina delle deroghe a tale principio nelle s.p.a. v. M. LIBERTINI-A. MIRONE-P. SANFILIPPO, *L'assemblea di società per azioni, artt. 2363-2379, Introduzione*, Giuffrè, Milano, 2016, 180 ss.